



TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] RGAC

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CUNDARI

ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED] anche quali procuratori di SCCI S.p.a.

resistente

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.03.2025 e ritualmente notificato la società [REDACTED] persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'INPS e la società SCCI S.p.a., chiedendo "dichiarare inesistente e/o nullo e/o inammissibile e/o illegittimo e/o comunque infondato l'avviso di addebito qui impugnato n. 334 20250000080378000 nonché la diffida/verbale di accertamento NIU 2024001837 prot. Inps 2500.05.07.2024.0389777 del 02-07/2024 notificati il 05-07/2024 che ne costituiscono il presupposto e comunque la pretesa con essi azionata".

Deduceva la società opponente di aver ricevuto in data 05.02.2025 la notifica del citato avviso di addebito con il quale è stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 32.389,96, relativamente al periodo compreso tra il 07/2020 e il 04/2024, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. Esponeva che il preteso credito scaturisce da un'attività ispettiva condotta dall'Ispettorato

Territoriale del Lavoro di Cosenza, i cui esiti sono stati riassunti nel Verbale ispettivo del 02.07.2024 notificato il 05.07.2024 unitamente ad una "Diffida ad adempiere".

Lamentava l'erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori verbalizzanti, nella parte in cui hanno ritenuto che il lavoratore ██████ ██████ già assunto come quadro nel 2015, fosse stato più di recente (con decorrenza dal 22.07.2020) riassunto con inquadramento nel livello V del CCNL Confcommercio ed apparentemente "demansionato" con l'assegnazione di mansioni di "impiegato amministrativo", non coerenti con l'attività dallo stesso svolta, come emersa nel corso dell'ispezione, riconducibile alla figura di quadro.

Eccepiva la società opponente anche l'illegittimità del diverso inquadramento del lavoratore così come effettuata in sede ispettiva, assumendo che tale attività di qualificazione delle mansioni non compete all'INPS; concludeva, quindi, come sopra indicato.

Si costituiva l'INPS e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, riportandosi al contenuto del verbale ispettivo emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza il 02.07.2024.

E' stata fissata per la decisione l'udienza del 05.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.

La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.

Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di SCCL S.p.a.

Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti Inps maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 2020/2024, non sussiste legittimazione della suddetta società.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti, pertanto, accoglimento.

Si premette in diritto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli obblighi contributivi, in linea con i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. hanno

un'efficacia di prova piena fino a querela di falso limitatamente ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o che siano stati da essi compiuti.

“In tali termini se ne è sempre affermata la loro idoneità ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di opposizione, sorge l'obbligo dell'opponente di fornire la prova contraria. Ai fini delle altre circostanze in essi contenuti, invece, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, talchè il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. 07.10.1960, n. 02597, Cass. 06.09.1995, n. 09384). Detto principio, informatore di una serie di decisioni di legittimità, sottende alla ripartizione dell'onere probatorio... donde l'inevitabile onere dell'Inps, in considerazione del mancato "accertamento" per l'assoluta assenza nel verbale ispettivo di ogni elemento utile a suffragare la pretesa contributiva di fornire la prova dei fatti sottostanti alla riferibilità dell'azienda al settore industria in luogo di quella, da sempre riconosciuto, del settore commercio” (Cass. N. 6110/1998).

Più di recente: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (n. 14965/2012).

Ancora: “I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8445/2020).

Ebbene, le conclusioni cui gli ispettori sono pervenuti quanto alla posizione del lavoratore [REDACTED] sono il risultato di un'attività di valutazione del "materiale raccolto" che nel caso di specie è costituito solo dalle dichiarazioni rese dallo stesso interessato e dall'amministratore della società in ordine alle mansioni svolte dal lavoratore.

Ora dal verbale ispettivo in atti (punto 4 Errato inquadramento contrattuale del sig. [REDACTED] Rideterminazione dell'imponibile contributivo) risulta quanto segue: "Il sig. [REDACTED] ..è stato assunto alle dipendenze della società [REDACTED] dal 23.12.2015 al 30.04.2017, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, per la mansione di direttore d'azienda di vendita all'ingrosso, inquadrato nel Livello Quadri del c.c.n.l. per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi. Dal 20.07.2017 al 31.07.2017 è stato assunto per lo svolgimento della medesima mansione conservando il medesimo inquadramento. Infine, è stato riassunto il 22.07.2020, con contratto a tempo indeterminato e pieno, per la mansione di impiegato amministrativo (cfr. lettera di assunzione del 22 Luglio 2020) ed inquadrato nel V livello retributivo del c.c.n.l. Confcommercio. Tale ultimo inquadramento contrattuale, tale da rappresentare un demansionamento rispetto a quanto svolto in passato dal sig. [REDACTED] a favore della società, non appare giustificato in relazione ai compiti direttivi da questi svolti, per come accertato nel corso dell'istruttoria. Lo stesso sig. [REDACTED] infatti, sentito dalle verbalizzanti il 17 Aprile 2024, ha riferito: "[...] io mi occupo di amministrazione in modo prevalente, ma insieme a [REDACTED] mi occupo della gestione della società nella sua completezza. Quindi proprio come lei intrattengo i rapporti con i clienti, con i fornitori e gli Istituti di Credito. [...] Se non sbaglio sono assunto con contratto CCNL Commercio, a tempo pieno a 45 ore ed indeterminato. [...] Per quanto riguarda le trasferte segnate in busta paga, posso dire che spesso mi devo recare presso qualche cliente per recuperare il dovuto. Non sono titolare della patente idonea per effettuare le consegne e attualmente l'unico autista idoneo è [REDACTED] (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione in atti). Quanto dichiarato dal sig. [REDACTED] trova ampio riscontro in quanto asserito dalla [REDACTED] si occupa di tutte le cose burocratiche d'ufficio, cura i rapporti con il consulente del lavoro e con la banca [...]. [REDACTED] risiede a [REDACTED] ed oggi, per esempio, non è presente in ufficio perché doveva occuparsi di alcuni adempimenti dal consulente, che ha studio a [REDACTED] e in banca. Compatibilmente con gli orari di viaggio è presente in ufficio tutti i giorni. [...] con [REDACTED] ci interscambiamo nei compiti [...]" (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 3 Aprile 2024). Da quanto riferito

dalle due parti del rapporto di lavoro (lavoratore e datore), non vi è stato alcun effettivo demansionamento ed anzi, anche attualmente, le mansioni svolte, con carattere continuativo, dal sig. ██████████ sono di evidente rilevanza, tant'è che si interscambia con l'amministratore, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Ne consegue che le mansioni svolte dal sig. ██████████ in quanto dirette allo sviluppo e alla attuazione degli obiettivi dell'impresa devono essere ricondotte al Livello Quadri del c.c.n.l. Confcommercio. Si è pertanto proceduto a ricalcolare l'imponibile contributivo, attraverso il Software Teleconsul Vertenze, e ad addebitare i contributi omessi (cfr. prospetti allegati)".

Ebbene, premesso che una diversa qualificazione dei rapporti di lavoro ed un diverso inquadramento contrattuale deve ritenersi siano effettivamente una prerogativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a tale conclusione potendosi pervenire sulla base della disposizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 124 del 23.04.2024 (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024, citata dall'INPS) rileva il Tribunale che dal verbale ispettivo risulta che gli ispettori hanno fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore ██████████ e dall'amministratore unico della società, ██████████ senza in alcun modo riportare le declaratorie contrattuali relative ai quadri e agli impiegati amministrativi livello V del CCNL Confcommercio.

In tale situazione, pertanto, manca ogni possibilità di verificare se il diverso inquadramento del lavoratore che gli ispettori hanno ritenuto di poter accertare sia corretto o meno, mancando in radice la possibilità di sussumere le mansioni in una delle due declaratorie (quadri, impiegati di V livello).

In definitiva gli ispettori (stando a quanto risulta dal verbale ispettivo, non integrabile evidentemente attraverso più precise indicazioni che essi dovrebbero rendere in qualità di testimoni, né attraverso la produzione del CCNL) hanno diversamente inquadrato il lavoratore ██████████ sulla base del solo dato costituito dalle pregresse assunzioni di questi come quadro.

Il ritenuto "demansionamento", allora, non è il risultato di una comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e le mansioni rientranti nella declaratoria dei quadri, ma di una valutazione soggettiva, sganciata da ogni criterio oggettivo e verificabile, fondata su personali ricostruzioni degli ispettori in ordine alla figura dei "quadri" e alla figura degli "impiegati amministrativi".

Le relative mansioni, per contro, trovano nei singoli contratti collettivi una loro specificazione dalla quale non può evidentemente prescindere ai fini di un inquadramento dei lavoratori, stante anche la generica suddivisione dei lavoratori in "categorie" contenuta nell'art. 2095 c.p.c. (*"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. [2] Le leggi speciali [e le norme corporative] in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie"*).

In mancanza dei requisiti di appartenenza così come delineati nelle declaratorie contrattuali che gli ispettori non hanno riportato nel relativo verbale e non hanno, quindi, analizzato, le dichiarazioni rese dal lavoratore e dell'amministratore unico costituiscono in definitiva un dato equivoco, variamente interpretabile.

Come correttamente dedotto dalla società opponente: *"Va anche poi sempre opportunamente ricordato che normalmente i soggetti che vengono sentiti quando utilizzano alcuni termini, non si può pensare che lo facciano per attribuirgli uno specifico contenuto tecnico-giuridico o aziendalistico. Così, quando ad es. si dice "mi occupo della gestione della società in tutta la sua completezza", non si può e non si deve dare per scontato che si volesse necessariamente far riferimento ad un dato qualitativo, potendo benissimo intendersi l'espressione, per come corrisponde alla realtà, riferita ad un dato meramente quantitativo"*.

In questa prospettiva (procedendo per categorie generiche e sulla base di altrettanto generiche nozioni, per cui i "quadri" svolgono mansioni più impegnative e di responsabilità rispetto a quelle degli "impiegati amministrativi") è di tutta evidenza che le dichiarazioni rese davanti agli ispettori possono assumere significati molteplici.

Il lavoratore [redacted] ha dichiarato: *"Io mi occupo di amministrazione in modo prevalente, ma insieme a [redacted] mi occupo della gestione della società nella sua completezza. Quindi proprio come lei intrattengo i rapporti con i clienti, con i fornitori e gli Istituti di Credito"*.

I rapporti con i clienti, con i fornitori e con gli Istituti di credito possono, invero, essere intrattenuti a vari livelli, anche solo svolgendo compiti di natura esecutiva sulla base di direttive da altri impartite e tanto non coincide con la generica nozione di quadro (figura intermedia tra l'impiegato ed il dirigente).

La circostanza che il lavoratore si occupi unitamente a [redacted] *"della gestione della società nella sua completezza"*, a sua volta, può essere intesa

come riferita ad una attività di supporto, priva di autonomia e discrezionalità, se non di tipo operativo ed esecutivo e, pertanto non si può univocamente ritenere che la relativa attività sia *“di evidente rilevanza, tant’è che si interscambia con l’amministratore, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”*.

La stessa doppia interpretazione può riservarsi alla dichiarazione [REDACTED] [REDACTED] *“si occupa di tutte le cose burocratiche d’ufficio, cura i rapporti con il consulente del lavoro e con la banca”*, non essendo chiaro a quali livelli il lavoratore si occupi delle *“cose”* burocratiche e dei rapporti con il consulente e con la banca.

L’attività ispettiva che ha condotto al diverso inquadramento del lavoratore [REDACTED] è, dunque, carente sul piano della valutazione che ne è alla base, trattandosi di una valutazione avvenuta senza riferimento a criteri oggettivi e verificabili in questa sede.

Né, si ripete, il Tribunale avrebbe potuto esercitare i propri poteri istruttori, atteso che l’attività ispettiva può e deve essere oggetto soltanto di una verifica giudiziale (della sua correttezza) e non anche, com’è ovvio, di una attività di integrazione di dati mancanti su cui poi operare la suddetta verifica.

Consegue l’annullamento dell’avviso di addebito opposto.

Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’avviso di addebito opposto.

Condanna l’INPS alla rifusione delle spese lite che liquida in euro [REDACTED] oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge per competenze e in euro 43,00 per esborsi.

Cosenza, 06/05/2025

IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo